

ENTE DEL PARCO DEL CONERO

Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

N. 15

Oggetto: Adozione Regolamento del Parco del Conero. Conclusione conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 L. 241/1990 ss.mm. e ii.

Data: 25 Maggio 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno venticinque del mese di Maggio, nel proprio ufficio,

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale

Premesso

che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000 e ss.mm., dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 ed in conformità alle disposizioni recate dall'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai responsabili dei servizi da individuarsi nell'ambito dei dipendenti dell'Ente;

che con delibera di Consiglio Direttivo n. 4 del 02/01/2023 vengono attribuite le funzioni di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell'Ente Parco del Conero all'Arch. Ludovico Caravaggi Vivian.

Dato atto che,

con Delibera di Consiglio Direttivo n. 23 del 16/03/2023 è stata adottata la "Variante al Regolamento del Parco" ai sensi del co. 3 art. 16 della L.R. 15/94;

il co. 4 dell'art. 16 della L.R. 15/94 prevede che "Il regolamento è approvato dall'organismo di gestione, previa acquisizione del parere della Conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241;

con nota del 07/04/2023 è stata convocata la conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 L. 241/1990 ss.mm. e ii. invitando la Regione e gli enti locali il cui territorio ricade in tutto o in parte all'interno del perimetro del parco ad esprimere un parere entro il 22/05/2023;

con nota del 28/04/2023 è stata convocata la riunione in modalità sincrona ai sensi del comma 2 lettera d) art. 14 bis, L. 241/1990;

l'esito della riunione è riassunto nel verbale della conferenza (testo allegato alla presente).

Considerato che,

in data 04/05/2023 a protocollo n. 1352 è stato acquisito il contributo dell'AST Dipartimento di prevenzione – UOC ISP Ambiente e salute che indica che "per quanto di nostra competenza e a tutela della salute della popolazione non si hanno osservazioni in merito."

Rispetto a tale contributo nulla si controdeduce.

in data 17/05/2023 a protocollo n. 1525 è stato acquisito il parere del SETTORE III della Provincia di Ancona che indica che "*si ritiene opportuno precisare che permane l'applicazione degli artt. 20 – 21 – 22 - 23 del D.lgs. n. 285/92 e relativo D.P.R. n. 495/92 negli interventi interessati.*"

Rispetto a tale parere si ritiene possibile aggiungere tale indicazione ma precisando che "sempreché non in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici, di pianificazione e di programmazione e i vincoli di tutela, se più restrittivi".

in data 22/05/2023 ed acquisita a protocollo n. 1567 il 23/05/2023 è stato acquisito il parere della Regione Marche dal Settore Territori interni, parchi e rete ecologica regionale che di seguito viene controdedotto:

Indicazioni Dirigente della Direzione Ambiente e risorse idriche

I rilievo

Il Regolamento del Parco del Conero non richiama in alcun modo il Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere (PLANO GIZC di cui alla DACR n. N. 104 del 6 dicembre 2019 e s.m.i.);

Si ritiene opportuno richiamare nel redigendo Regolamento l'art. 26, comma 6 delle Norme Tecniche di Attuazione del piano GIZC (NTA) di seguito riportato: "Le prescrizioni degli strumenti urbanistici, di pianificazione e di programmazione e i vincoli di tutela, se più restrittivi, prevalgono sulle disposizioni del presente Piano".

Vi era il vecchio riferimento il contributo andrà a sostituire il vecchio riferimento con l'indicazione richiamata.

Prescrizioni Settore Territori interni, parchi e rete escursionistica regionale

II rilievo

Art. 2.9 "Opere edilizie non soggette a nulla osta e rilascio nulla osta da parte del Comune". Visto che la V. I. è propedeutica al rilascio del nulla osta (cfr. art. 2.7), si potrebbe equivocare che gli interventi per i quali non è richiesto il nulla osta siano esentati anche dalla V.I. Si chiede di integrare il secondo capoverso con «Ferma restando la disciplina per la V.I., non è richiesto...»;

tale indicazione l'abbiamo inserita nell'allegato A; in ogni caso si aggiunge, anche al presente articolo in quanto può essere d'aiuto, la seguente frase "La non necessità del Nulla Osta non implica la non verifica rispetto alla Valutazione di incidenza per la quale vale la disciplina di settore" in quanto sono discipline differenti e non legate da automatica corrispondenza.

III rilievo

Art. 7.1 "Prati e pascoli in zone agro silvo pastorali" – Modificare il terzo capoverso come segue "La ripresa della coltivazione dopo 4-5 anni è soggetta a preventivo nulla osta del Parco, compatibilmente con la conservazione degli habitat e degli habitat di specie nei siti Natura 2000".

tale indicazione pur di verifica automatica in sede di rilascio di nulla osta può essere di maggiore attenzione rispetto a chi presenta la richiesta; si inserisce.

IV rilievo

Art. 8.1 "Disciplinare" - Per gli indennizzi dei danni provocati dalla fauna omeoterma si rimanda a un disciplinare da approvare con Del. CdP, ma la L.R. 15/94 al comma 4 dell'art. 20 prevede che "Il regolamento del parco stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi da corrispondere entro novanta giorni dal verificarsi del nocumento secondo quanto previsto dalla L.R. 28 dicembre 1990, n. 59". Si invita a valutare l'opportunità di questa modifica, considerando in ogni caso la necessità di inserire nel Regolamento almeno gli aspetti essenziali su cui il disciplinare dovrà fondarsi.

Si inseriscono nel Regolamento i seguenti aspetti essenziali su cui il disciplinare dovrà fondarsi:

Il disciplinare definisce il campo di applicazione dell'indennizzo dei danni provocati da fauna selvatica omeoterma nei fondi agricoli ricadenti nel territorio del Parco; definisce altresì la tipologia dei danni soggetti ad indennizzo e quali danni non sono indennizzabili e quali attività di prevenzione possono essere attuate.

La determinazione economica dell'indennizzo che viene valutata o in base al danno rapportato alla produzione vendibile potenziale stimata al momento del sopralluogo o, se possibile, ai costi per effettuare una risemina ed il disciplinare ne definisce le modalità di determinazione.

Il disciplinare può indicare riduzioni di indennizzo a seconda della messa in atto delle misure di difesa e prevenzione ed indica le modalità per la presentazione della domanda, per l'accertamento dei danni e le modalità di liquidazione.

V rilievo

Art. 9.5 “Eliminazione piante infestanti” - Pittosporo e Robinia non rientrano nell’elenco europeo delle specie aliene invasive, quindi togliere la parola «invasive»

Viene tolta la parola

VI rilievo

Art. 10.3 “Tutela degli alvei fluviali e torrentizi e degli ecosistemi di ripa e delle zone di rispetto delle aree umide” - Sostituire “Piani di gestione Rete Natura 2000” con “Piani di gestione del sito Natura 2000 interessato”

Viene sostituito

VII rilievo

Art. 10.4 “Fauna selvatica” - Il paragrafo riguarda la fauna in generale. Di solito l’inanellamento è una pratica riguardante gli uccelli: togliere la parola “inanellamento” e aggiungere “anche a scopo scientifico”.

Viene sostituita

VIII rilievo

Art. 10.5 “Controllo delle specie aliene” - Sostituire “e della nutria” con “e delle specie aliene invasive”.

Viene sostituita

IX rilievo

Art. 10.6 “Immissioni faunistiche” – Sostituire l’ultimo capoverso con “Le operazioni di immissione faunistica devono conformarsi alle disposizioni della normativa in materia e possono essere effettuate da personale incaricato o autorizzato dall’Ente”

Viene sostituito

X rilievo

ex articolo 12.6 “Raccolta d’acqua” (Pag. 160 del file trasmesso con le revisioni - eliminato nel testo proposto) - Vengono meno le indicazioni per la tutela degli anfibi in questi contesti (non sono stati trasposti nell’allegato H). Si invita a valutare l’effettiva eliminazione dell’articolo, o in alternativa a procedere all’integrazione nell’allegato H di indicazioni per la tutela degli anfibi.

In realtà l’articolo è stato trasportato in sezioni all’interno dell’allegato H e dell’allegato B (per i tempi di intervento) oltre a rimandare al piano faunistico per individuare le misure più idonee che non erano indicate all’ex art. 12.6 o solo in parte indicate (e comunque l’articolo dava solo un esempio di possibilità di realizzazione dei bordi). Non si ritiene più necessario l’articolo.

Osservazioni dal Settore Territori interni, parchi e rete escursionistica regionale da attenzionare

XI rilievo

Art. 2.9 “Opere edilizie non soggette a nulla osta e rilascio nulla osta da parte del Comune”. Vista la procedura semplificata prevista per la modifica degli allegati (con riferimento a quanto indicato all’art. 24.17), potrebbe essere più opportuno mantenere direttamente all’interno del testo del Regolamento e non all’interno dell’Allegato A l’elenco degli interventi per i quali non è necessario il rilascio del nulla Osta (nel regolamento vigente era infatti indicato quali fossero le attività non soggette a nulla osta).

Già il Regolamento del Parco prevedeva che l’allegato poteva contenere ulteriori casi in linea con il precedente parere della Regione che invitava l’Ente verso una maggiore semplificazione delle procedure. La scelta quindi è stata quella di trasferire tutti i casi nell’allegato in quanto di più facile lettura e comprensione da parte dei tecnici e dei cittadini che trovano in un unico documento tale indicazione. Vero che la procedura di approvazione degli allegati è semplificata ma è altrettanto vero che viene fatta conoscere per opportuna conoscenza agli enti che esprimono il parere sul regolamento e comunque essendo una materia in continua evoluzione si ritiene più pertinente l’uso di un allegato autonomo e dedicato in maniera specifica.

XII rilievo

Art. 2.11 “Interventi sul patrimonio vegetale” – è probabilmente necessario modificare l’indicazione del soggetto a cui deve essere inviata la richiesta di nulla osta da “Ente Parco” a “Comune”, che è effettivamente il soggetto a cui compete il rilascio dell’autorizzazione per gli interventi ai sensi della LR 6/05.

Viene sostituito

XIII rilievo

Art. 3.9.1 “Interventi per la realizzazione delle piscine”. Pur facendo riferimento all’art. 15 del Qp 02 del PdP, nel testo modificato viene indicato che le piscine “nelle zone P e Ro possono essere realizzate esclusivamente nelle corti esclusive degli edifici”. Si ritiene opportuno esplicitare che, in accordo con quanto riportato nell’art. 15 del Q9 02 del PdP e nel regolamento previgente oggetto di modifica, nell’area ATN sono possibili esclusivamente interventi di ristrutturazioni. In ogni caso si suggerisce di valutare una riformulazione del testo in modo da evitare eventuali fraintendimenti rispetto a quanto riportato nel PdP.

La norma come normale ha un carattere generale; il regolamento disciplina gli interventi consentiti dal Piano. Chiaro che se non è possibile realizzare le piscine in ambito ATN queste non saranno nullavocate positivamente. Quanto indicato non è essenziale anzi condizionerebbe tutto il regolamento nel senso che imporrebbe di dover inserire qui tutte le disposizioni contenute nel Piano. Il riferimento all’art. 15 è più che sufficiente.

XIV rilievo

Art. 3.26 “Opere ed interventi di mitigazione e compensazione ambientale ed ecologica” -Trattandosi di un regolamento attuativo, per le opere di compensazione sarebbero necessari maggiori dettagli, altrimenti occorrerebbe rimandare a successivi atti del Parco.

Le misure di compensazione sono di norma opere non strettamente collegate con gli impatti prodotti dal progetto specifico a cui devono rispondere le misure di mitigazione ma vengono individuate a compensazione del danno prodotto specie se non completamente mitigabile. La natura di queste opere non può avere una casistica dettagliata in maniera attuativa ma come indicato nel regolamento può avere degli indirizzi che porteranno alle valutazioni puntuali in sede di presentazione del progetto e secondo il tipo di procedimento intrapreso sia esso un progetto da sottoporre alla richiesta di nulla osta o a VIA o a Vinca.

L’articolo in questione è stato pensato già nel vigente come di indirizzo in quanto ad ogni progetto con i relativi impatti si dovranno dare delle risposte che spesso non sono trattate.

Al fine di approfondire l’argomento e quindi la disciplina può essere indicata la seguente disposizione:

“Per opere e misure di compensazione, s’intendono gli interventi, anche non strettamente collegati con l’opera, che vengono realizzati a titolo di “compensazione” ambientale degli impatti residui non mitigabili (ad esempio la creazione di ambienti umidi o di zone boscate in aree interessate dalla rete ecologica o la bonifica e rivegetazione di siti degradati non legati all’opera in esame). A queste è demandato anche il compito di riqualificare i degradi pregressi del sistema paesistico-ambientale. Le misure di compensazione non riducono solo gli impatti residui attribuibili al progetto, ma provvedono a sostituire una risorsa ambientale che è stata depauperata con una risorsa considerata di importanza almeno equivalente. Tra gli interventi di compensazione sono compresi ad esempio: - la riqualificazione ambientale e la formazione di neo-ecosistemi; - il riassetto urbanistico con la realizzazione di aree a verde, zone a parco, rinaturalizzazione degli argini di corsi d’acqua; - formazione di zone umide; - impianti di fitodepurazione per il miglioramento qualitativo di acque diverse; - ripristini di aree degradate in genere; - sovrappassi/sottopassi di viabilità esistente; - strutture e attività per la didattica ambientale.”

XV rilievo

ex articolo 16.2 “Guardie ecologiche volontarie” (Pag. 169 del file trasmesso con le revisioni - eliminato nel testo proposto) - Alla fine del art. 22.4 “Entità delle sanzioni” è riportato quanto segue: “Sono altresì accertare dalle guardie giurate volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell’ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dalle Guardie Ecologiche Volontarie nominate ai

sensi della Legge Regionale n° 29/92 e a quelle di cui all'art. 37 della Legge Regionale 7/95.” Alla luce delle previsioni dell'art. 22.4 il mantenimento del coordinamento del Parco dell'attività delle GEV potrebbe essere opportuno, si invita pertanto a valutare la soppressione di questo articolo.

L'eliminazione dell'articolo non voleva avere come risultato quello di non mantenere un coordinamento dell'Ente rispetto alla questione. Ma eliminare una disposizione che poteva essere declinata e coordinata senza la necessità di un regolamento (mai realizzato fino ad ora).

Non si è ravvisata la necessità di una ulteriore regolamentazione; si crede però necessario un coordinamento che si riteneva automatico ma comprendendo invece il richiamo può generare diverse interpretazioni quindi si aggiunge alla fine dell'art. 22.4 la seguente indicazione: “le loro attività devono essere coordinate dal Parco”.

Il documento conclude con: si esprime parere favorevole purché vengano rispettate le prescrizioni rese dalla Direzione Ambiente e dal Settore Territori interni, parchi e rete ecologica regionale.

Le prescrizioni rese sono rispettate come indicato e riepilogato sopra con le modifiche apportate al Regolamento.

Inoltre è stato formulato con delibera n. 25 del 18.05.2023 del consiglio Comunale di Camerano parere favorevole al regolamento così come formulato

Infine precisato che Ai sensi del comma 4, art. 14 bis, L. 241/1990 ss.mm, la mancata comunicazione delle suddette determinazioni entro il termine di cui al presente punto, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti sopra richiamati (previsti all'art. 14 bis comma 3 L. 241/1990 ss.mm,) equivalgono ad assenso senza condizioni,

la Conferenza di servizi ha prodotto i seguenti documenti prodotti in corpo separato (nel testo sono evidenziate in rosso le modifiche):

REGOLAMENTO PARCO DEL CONERO_adozione_modifiche CFS;
ALLEGATO A_domanda nullaosta_uff urb e ter_modificihe CFS;
Allegato I1_sorvolo_modifiche CFS.

Ciò considerato,

nel rispetto del co. 5 dell'art.14-bis della L.241/90, avendo la conferenza acquisito atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero si ritiene che le condizioni e prescrizioni indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso possano essere accolte come sopra rappresentato senza necessità di apportare modifiche sostanziali al regolamento adottato.

Si ritiene che,

siano in essere le condizioni per determinare la conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater della L.241/90.

Quindi,

Vista la L.241/90;
Visto l'art.16 della L.R. 15/94.

Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. la conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater della L.241/90;

VERBALE

riunione in modalità sincrona convocata ai sensi del comma 2 lettera d) art. 14 bis, L. 241/1990 _
Adozione Regolamento del Parco del Conero.

Oggi 12/05/2023, alle ore 10:00 si è convocata la riunione sincrona in presenza presso la sede dell'Ente Parco in via peschiera 30 a Sirolo (an) o in presenza in modalità videochiamata (Link alla videochiamata: <https://meet.google.com/zjy-zqtw-rrj>).

Il motivo della riunione è quello di comprendere al meglio e condividere le modifiche apportate e poter inserire nel testo eventuali contributi e verificando il testo per apportare alcune modifiche di natura non sostanziale rispetto allo stesso per una più facile lettura dello stesso (oltre a correggere errori nel testo stesso).

Sono presenti per il Comune di Numana in presenza l'assessore Gloria Carletti, per il Comune di Ancona l'assessore Michele Polenta in videochiamata e per la Regione Marche Pietro Politi p.o. Programmazione delle aree protette e rete escursionistica regionale.

Prende la parola Pietro Politi per la Regione Marche che descrive i contributi già a lui fatti pervenire dai vari uffici Regionali; dopo una breve condivisione e conoscenza consapevole delle questioni, rimanda il riepilogo dei contributi (compresi altri che gli dovessero arrivare da altri uffici regionali) al parere definitivo, che sarà inviato nei termini della conferenza di servizi e cioè entro il 22/05/2023.

Prende la parola il RUP Ludovico Caravaggi Vivian che descrive di seguito alcune modifiche di natura non sostanziale rispetto al testo in conoscenza agli Enti da apportate in sede di CFS, leggendo e visionando il testo del Regolamento:

1. Per mero errore di trasposizione è stato riportato il contributo del comune di Ancona in sede di comunità all'art. 3.20 nella sua interezza mentre va eliminata la prima parte come da contributo approvato (come da allegato delibera 23/2023) in sede di adozione dal Consiglio Direttivo.
2. Per mero errore di non trasposizione non è stato riportato il contributo del comune di Ancona presentato in sede di comunità all'art. 14.6 come da testo approvato in allegato delibera 23/2023, va riportato.
3. Con delibera di consiglio n. 39 del 16/03/2023 il Consiglio Direttivo ha approvato il "Disciplinare per le riprese fotografiche, cinematografiche e video" e in ragione delle indicazioni nello stesso indicate si ritiene opportuno modificare anche l'art. 21.5 con modifiche di tipo non sostanziale al fine di avere una migliore e più puntuale indicazione normativa, nel seguente modo:

Il Parco norma con apposito disciplinare da approvare con delibera del Consiglio del Parco le riprese foto e video nel proprio territorio.

È consentito effettuare riprese fotografiche, televisive e cinematografiche per scopi non pubblicitari.

Le riprese televisive e cinematografiche per scopi pubblicitari sono soggette all'autorizzazione dell'Ente Parco.

L'Ente Parco può prevedere un pagamento dei diritti sulle riprese da definire con l'apposito disciplinare e eventuali deroghe o limitazioni possono essere indicate nel disciplinare.

Le riprese devono essere effettuate senza arrecare disturbo e danno alle specie animali ed al patrimonio naturale e ambientale.

Le riprese qualora rechino pregiudizio ai valori oggetto di tutela o utilizzate con indicazioni false e messaggi che contrastano con la disciplina del Parco sono perseguibili nel rispetto delle sanzioni previste del presente Regolamento.

Qualora le riprese richiedano l'impiego di mezzi e di attrezzature potenzialmente dannosi, l'Ente Parco può chiedere adeguate garanzie fideiussorie.

4. All'allegato A si è verificata una imprecisione per l'esenzione della necessità del nulla osta dei fotovoltaici in area parco in quanto è prevista l'esenzione per effetto della necessità di favorire l'installazione in area Ps e fuori delle aree SIC e ZPS; mentre in un passaggio resta indicata la necessità di nulla osta se l'immobile è ubicato in zto A (tale indicazione è secondaria rispetto alle

- competenze di questo Ente mentre resta di competenza del comune e della soprintendenza). Si ritiene quindi necessario eliminare il riferimento alle opere che non recano pregiudizio e quindi non sono soggette a nulla osta n. 32 “e in zto A di cui al DM 1444/68”;
5. Nei lavori di revisione del regolamento sono intervenute modifiche all’art. 6 del DPR 380/01 in merito all’aggiunta della let. b-bis (le VEPA); si ritiene quindi opportuno aggiungere tra opere che non recano pregiudizio e quindi non sono soggette a nulla osta al n. 46 le “vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche. Per tali opere devono comunque essere previste le mitigazioni indicate all’allegato H”;
 6. opportuno aggiungere tra opere che non recano pregiudizio e quindi non sono soggette a nulla osta al n. 16 la precisazione per gli impianti di illuminazione esterni che non recano pregiudizio per le integrazioni di solo quelli all’interno delle zone PS ed esterni alle zone sic e zps; nello stesso allegato A in quanto necessario è opportuno indicare in maniera esplicita la necessità tra gli elaborati delle aree esterne del progetto illuminotecnico e progetto degli impianti di scarico al punto 13 degli elaborati;
 7. all’articolo 3.17 viene eliminata la frase “Resta facoltà del parco, l’installazione di suddette recinzioni per la salvaguardia della fauna dagli incidenti stradali” in quanto precisata all’articolo successivo;
 8. alla let f) dell’art.4.14 vengono precisati al meglio i casi in autorizzazione con delibera di consiglio, in quanto le strutture turistico ricettive di cui alla L.R. 6/2009 rientrano tra le attività dell’art. 16 del regolamento e non si voleva aggravare il procedimento ma si voleva indicare che la promozione se fatta con altri mezzi dovranno essere autorizzati mentre resta da fare una comunicazione negli altri casi;
 9. all’art. 6.5 viene riportato al comma finale una imprecisione in contrasto con gli indirizzi sia dell’articolo stesso che del consiglio direttivo per la promozione de marchio del Parco e quindi il comma diventa “Non sono considerate biologiche anche le aziende che si trovano ancora nel “periodo di conversione” al biologico”.
 10. correzioni per periodo doppi o che si trovano su documenti diversi;
 11. correzioni ortografiche di precisazione della forma italiana per una più puntuale lettura del testo e di punteggiatura nei documenti.

Si fa presente che in data 04/05/2023 a protocollo n. 1352 è stato acquisito il contributo dell’AST Dipartimento di prevenzione – UOC ISP Ambiente e salute che indica che “per quanto di nostra competenza e a tutela della salute della popolazione non si hanno osservazioni in merito.”

Gli altri intervenuti non intervengono.

Alle ore 11:00 il sottoscritto RUP chiude la CFS.

Sirolo, 12/05/2023

Il RUP_responsabile P.O. Tecnico-istituzionale
F.to Arch. Ludovico Caravaggi Vivian